



Decreto n. 3809

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 157 del 07.07.2012;
- VISTO il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015;
- CONSIDERATO che occorre procedere alla elezione dei rappresentanti dell'amministrazione nel Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) per il triennio accademico 2015-2018, contestualmente a quelle fissate per il rinnovo delle rappresentanze nel Senato Accademico;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 29.09.2015, che ha fissato per i giorni 24 e 25 novembre 2015 le operazioni di voto per l'elezione di che trattasi;
- VISTA la nota prot. n. 75862 del 29.10.2015, con la quale il Dipartimento per il coordinamento dell'azione amministrativa con le Funzioni di Governo ha comunicato che le OO.SS., ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) del citato Regolamento elettorale, hanno designato n. 2 componenti effettivi e n. 2 componenti supplenti di genere maschile e n. 6 componenti effettivi e n. 6 componenti supplenti di genere femminile;
- TENUTO CONTO dell'esigenza di assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi nel Comitato,

DECRETA

Art. 1 – Indizione

Sono indette per i giorni 24 e 25 novembre 2015 le elezioni dei rappresentanti dell'amministrazione nel Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) per il triennio accademico 2015-2018.

Art. 2 – Eligendi

Il numero degli eligendi è pari a otto componenti effettivi, di cui n. 6 di genere maschile e n. 2 di genere femminile, ed otto componenti supplenti, di cui n. 6 di genere maschile e n. 2 di genere femminile.

Il numero dei rappresentanti del personale docente è pari a quattro componenti effettivi e quattro componenti supplenti.

Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo è pari a quattro componenti effettivi e quattro componenti supplenti.

Art. 3 – Elettorato attivo

Sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, rivestano:

- a) la qualifica di professori di ruolo di I e II fascia, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato e assistenti del ruolo ad esaurimento, regolarmente in servizio alla data delle votazioni;
- b) la qualifica funzionale di ruolo o di ruolo in prova, regolarmente in servizio, compresi i Dirigenti e coloro che sono comandati o distaccati presso altra amministrazione, nonché gli esperti linguistici regolarmente in servizio.

Art. 4 – Elettorato passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature, **ad eccezione dei Dirigenti e del personale tecnico amministrativo/esperti linguistici a tempo determinato.**

Art. 5 – Cause di esclusione, ineleggibilità ed incompatibilità

Per i casi di esclusione dall'elettorato, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale vigenti.

Art. 6 – Convocazione del corpo elettorale

Tutti gli aventi titolo sono convocati almeno 7 giorni prima della data fissata per le elezioni, con comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, per posta elettronica.

Art. 7 – Liste degli elettori

Le liste degli elettori sono compilate a cura degli uffici competenti, tenendo conto delle eventuali cause di esclusione, con l'indicazione del luogo di servizio, secondo le indicazioni dell'Ufficio Elettorale.

Le liste sono rese pubbliche, per la consultazione, su apposita pagina web, nei 7 giorni precedenti la data delle votazioni.

Art. 8 – Presentazione delle candidature

Le candidature sono libere e devono essere presentate in forma scritta da chiunque abbia diritto al voto, **nei giorni 11 e 12 novembre 2015 dalle ore 09,00 alle ore 13,00**, presentando al Rettore, per il tramite dell'Ufficio elettorale, apposito modulo debitamente compilato e firmato dall'interessato, corredato da:

- curriculum formativo professionale del candidato, da cui si evincano adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato.

Art. 9 – Pubblicità delle candidature

Le candidature riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo, entro e non oltre il 16 novembre.

Art. 10 – Propaganda elettorale

Entro il termine di pubblicità delle candidature, vengono rese note, sul sito web di Ateneo, le determinazioni assunte dalla Commissione Elettorale Centrale in ordine alla modalità di svolgimento della propaganda elettorale.

Art. 11 – Seggi elettorali e operazioni di voto

L'ubicazione dei seggi elettorali sarà resa nota con successivo provvedimento.

I seggi si costituiscono alle **ore 14,00** del giorno **23 novembre 2015**, per le operazioni preliminari. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore **9,00** del giorno **24 novembre** e proseguono ininterrottamente sino alle ore **18,00** dello stesso giorno, per riprendere alle ore **9,00** del giorno **25 novembre** e proseguire fino alle **ore 14,00** del medesimo giorno.

È fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di disporre la chiusura anticipata del seggio, nell'ipotesi in cui tutti gli iscritti nelle liste elettorali abbiano già esercitato il diritto di voto.

Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.

Al personale è garantito l'esercizio del diritto di voto anche durante l'orario di servizio.

Gli elettori sono distribuiti, rispettivamente, come per le elezioni dei rappresentanti delle aree scientifico - disciplinari e del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico.

Le operazioni di scrutinio per l'elezione dei rappresentanti del personale docente avranno inizio, in seduta pubblica, a seggio unificato, **il giorno 26 novembre alle ore 9,00**, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento Elettorale, e proseguiranno ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Le operazioni di scrutinio per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo avranno inizio, in seduta pubblica, a seggio unificato, **il giorno 26 novembre**, al termine delle operazioni di scrutinio per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico, senza soluzione di continuità, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento Elettorale, e proseguiranno ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 12 – Rappresentanti dei candidati

Ciascun candidato può designare un proprio rappresentante per ogni seggio elettorale, scelto tra gli aventi diritto al voto per la relativa elezione, con facoltà di assistere a tutte le operazioni del seggio. L'atto di designazione può essere trasmesso dal candidato all'Ufficio elettorale entro e non oltre il 19 novembre ovvero consegnato direttamente dal rappresentante designato al Presidente del seggio, entro e non oltre l'inizio delle operazioni di voto.

Art. 13 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento Elettorale.

Ciascun elettore può esprimere una preferenza.

Art. 14 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 15 – Commissione Elettorale Centrale

La Commissione Elettorale Centrale, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, si riunisce nelle 48 ore lavorative successive alla chiusura dei seggi unificati.

Art. 16 – Ricorsi

Avverso ogni fase del procedimento è ammesso ricorso, da proporsi entro le 24 ore dall'adozione del provvedimento che si intende impugnare, al Magnifico Rettore, il quale si pronuncia entro le 24 ore successive.

In seconda istanza, entro 24 ore dalla notifica della pronuncia, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, la quale si pronuncerà nei due giorni successivi.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia allo Statuto di Ateneo ed al Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10, dello Statuto di Ateneo, di cui al D.R. n. 3798 del 31.10.2015.

Bari, 03.11.2015

IL RETTORE
F.TO PROF. ANTONIO FELICE URICCHIO